



Unione
Nazionale
Personale
Ispettivo
Sanitario
d'Italia

TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. n. 58/97

U.N.P.I.S.I.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia SEGRETERIA NAZIONALE - REGIONE CAMPANIA

c/o via M. Vicinanza n. 9/A - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

cell. 333/1975768 - telefax 089/3855229

e-mail: laroccamaurizio@aliceposta.it

Salerno, 08/06/2015

Ai Tecnici della Prevenzione (AASSLL e liberi profession.)
soci e simpatizzanti U.N.P.I.S.I. - Regione Campania

L O R O S E D I

OGGETTO: DGRC n. 318/2015 (pubbl. BURC 01/06/2015) – Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.

La scrivente Segreteria Nazionale U.N.P.I.S.I. - responsabile regione campania (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia), quale Associazione unica rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro riconosciuta con DM della Salute 19 giugno 2006, informa che in regione campania, dopo la DGRC n. 623/2014 che detta disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, con la Delibera di Giunta Regionale n. 318/2015 entrano in vigore anche specifiche istruzioni e procedure operative inerenti le notifiche e riconoscimento delle attività alimentari di cui ai Reg UE nn. 852/2004, 853/2004, 183/2005 e 1069/2009.

La scrivente di seguito segnala alcuni importanti aspetti e/o cambiamenti previsti:

1) **il SUAP è l'unico soggetto legittimato a ricevere le notifiche SCIA e richieste di riconoscimento ed è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi alla verifica della completezza della documentazione esibita dall'impresa e della comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per quanto di propria competenza.**

La "notifica" è un adempimento a carico dell'impresa per l'avvio dell'attività, la "registrazione" è compito esclusivo dell'ASL che si avvale del sistema informatico regionale GISA.

In prima applicazione, in attesa che tutti i comuni si adeguino agli standard della IV categoria, è previsto:

- per i Comuni dove nemmeno in forma consortile è stato istituito il SUAP, le imprese presentano la notifica SCIA alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza (I° categoria);
- per i Comuni dotati di SUAP sprovvisti di sito internet dedicato, la SCIA sarà inviata al SUAP tramite pec unitamente agli allegati necessari (II° categoria);
- per i Comuni dotati di un form on line, le imprese accedono al sito del SUAP immettendo direttamente le informazioni necessarie alla SCIA (III° categoria);
- per i Comuni con SUAP dotati di sito internet in cooperazione applicativa con GISA, le imprese possono accedere - previo accreditamento - e redigere on line un form nel quale immettono le informazioni relative alla SCIA. Il sito del SUAP trasmette al GISA in cooperazione applicativa la pratica informatica completa, con automatica riproduzione della scheda dello stabilimento e del numero di registrazione e, contemporaneamente, invia un avviso di ciò all'ASL competente (IV categoria con standard di riferimento).

2) **l'A.S.L., una volta ricevuta la documentazione, (non essendo di competenza verificare documentazione di altra natura) procede alle verifiche di esclusiva competenza in materia di igiene e sicurezza alimentare nel termine massimo di 60 giorni.**

Nel caso vengano rilevati motivi igienico sanitari ostativi, dal punto di vista documentale, la ASL li segnala al SUAP, il quale a sua volta comunica all'impresa il diniego di iniziare o proseguire l'attività oppure può richiedere l'integrazione della documentazione motivandone la necessità dal punto di vista igienico-sanitario (modifiche alla planimetria, al lay out, alla relazione tecnica, ecc.. ecc.).

Ove ritenuto necessario può predisporre un sopralluogo ispettivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co. 7 Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 co. 1 DPR. n. 160/2010, l'integrazione e/o modifiche della documentazione può essere richiesta una sola volta entro 30 gg. dalla presentazione della SCIA, al fine di consentire all'ASL di poter analizzare la nuova documentazione ricevuta entro i successivi 30 gg.

- 3) **Le ASL sono tenute ad effettuare un sopralluogo ispettivo in controllo ufficiale in non meno del 5% del totale annuo delle SCIA presentate**, per verificare la veridicità delle autocertificazioni e la corrispondenza dello stato dei luoghi alla planimetria allegata.

Il superamento del limite del 20% del controllo sul campo del totale annuo delle SCIA presentate, viene ritenuto come evidenza di non efficienza dell'ASL, a meno che questa non ne dimostri la necessità (per la scelta degli stabilimenti da sottoporre a tale tipo controllo si privilegeranno quelli che procedono alla trasformazione di alimenti e quelli per i quali è stata richiesta l'integrazione e/o modifiche alla documentazione).

- 4) **Nel caso l'ASL, da sopralluogo ispettivo, rilevi autocertificazioni mendaci** o che esiste difformità tra la planimetria presentata e lo stato dei luoghi, **trasmetterà alla Procura competente notizia di reato** ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. (Della rilevazione se ne darà ovviamente notizia anche al SUAP);

- 5) **Dell'obbligo della notifica/SCIA sono esentati gli stabilimenti e le attività** che alla data di entrata in vigore della presente delibera **erano già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario rilasciato dalla ASL**. Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere presentata nuova SCIA;

- 6) **La presentazione della SCIA è sufficiente anche per assolvere all'obbligo**, teoricamente a carico dell'impresa cedente, **della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività** (l'impresa subentrante autocertifica l'operazione e conosce le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci);

- 7) **Per le aziende che effettuano la vendita dei propri prodotti primari presso la propria azienda o in forma ambulante**, presso mercati o Farmer Market (compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal DLgvo n. 228/2008) **è sufficiente la notifica/SCIA relativa all'azienda agricola**.

Non è richiesta ulteriore SCIA in quanto la vendita è insita nella produzione e non è considerata come attività supplementare, salvo alcuni casi specifici per la vendita di latte crudo e di uova.

- 8) **Le attività a carattere temporaneo**, che svolgono preparazione e somministrazione di cibi in ambito di manifestazioni e sagre, **nella presentazione della notifica/SCIA devono specificare la data prevista per il termine dell'attività e**, come stabilito dall'art. 41 della L. n. 35/2012, **sono esentate dall'obbligo di allegare planimetrie e dichiarazioni asseverate**;

- 9) **Le aziende primarie con allevamento di animali**, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. classificati come aziende agricole, **già registrate in BDN o in altre banche dati della Regione o delle AASSLL non devono presentare ulteriore notifica**. Quelle di nuovo insediamento sono obbligate a presentare la SCIA per il tramite dei SUAP utilizzando le stesse modalità previste per tutte le altre attività;

- 10) **Necessitano della sola notifica/SCIA ex Reg UE n. 852/04 e non del Riconoscimento:**

- **gli stabilimenti che effettuano il deposito di prodotti alimentari di origine animale** esclusivamente **confezionati e/o imballati** o naturalmente protetti (esclusi i prodotti della pesca freschi incassettati) e la cui commercializzazione sia esclusivamente nazionale;

- **I laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio** che forniscono a.o.a. ad altri esercizi di vendita o somministrazione fino al limite del 20% del proprio prodotto lavorato/anno (il limite del 20% non si applica ai laboratori centralizzati che forniscono p.o.a. a più esercizi di vendita ubicati nella stessa Provincia o in Province contermini e qualora l'impresa che li conduce è la stessa che conduce il laboratorio di produzione).

Nel caso uno solo dei predetti requisiti non sia soddisfatto sarà obbligatorio il riconoscimento;

- 11) **la domanda di iscrizione nel registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari**, a integrazione e modifica delle procedure stabilite dalla DGRC n. 535/2011, **viene sostituita dalla presentazione della SCIA al SUAP** (sostituendo il decreto regionale di iscrizione con il registro regionale contenuto sull'anagrafica del sistema informatico regionale);

- 12) **Con la delibera in parola vengono revocati i provvedimenti regionali di seguito specificati:**

- **la DGRC n. 377/2012** sulle procedure per gli stabilimenti di cui ai Reg CE n. 853/04 e SOA nn. 1069/09 e 142/11;

- **la DGRC n. 1361/2006** sui requisiti per l'igiene dei mangimi di cui al Reg. CE n. 183/2005.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, si coglie l'occasione per i più cordiali saluti.

Si allega la Delibera N° 318/2015

**IL SEGRETARIO NAZIONALE
UNPISI REGIONE CAMPANIA**

dott. Maurizio La Rocca

